

Conferimento in *trust* e tassazione indiretta

Carlo PERNO *

Solo nel corso dell'ultimo anno sono state numerose le sentenze, di merito e di legittimità, che hanno avuto ad oggetto il regime fiscale dei conferimenti di beni in trust. La causa di questa proliferazione è da individuarsi in primo luogo nella sempre più ampia diffusione di uno strumento ormai utilizzato non solo nel campo della pianificazione successoria (il c.d. trust familiare o liberale), ma anche per il perseguimento di obiettivi in ambito imprenditoriale e finanziario (i c.d. trust di garanzia e di scopo), solo per indicarne alcuni. In aggiunta, a fronte di questa maggiore diffusione, si registra ancora una profonda incertezza circa il regime fiscale applicabile al momento della istituzione del trust e, per certi aspetti, anche alla tassazione dei redditi prodotti dal fondo in trust. In questo lavoro verranno esaminati gli aspetti più controversi in tema di imposizione indiretta sul conferimento dei beni al momento dell'istituzione del trust.

1

Premessa

Uno degli aspetti da sempre più controversi in tema di istituzione di trusts è quello della **tassazione dell'atto istitutivo¹ e del trasferimento al trustee dei beni da parte del settlor.**

Come noto, il *trust*, mutuando la definizione prevista dalla Convenzione de l'Aja del 1° luglio 1985, ratificata dall'Italia con la L. 16.10.1989 n. 364², è definito come l'insieme dei rapporti giuridici istituiti dal disponente mediante il quale questi trasferisce al *trustee* taluni beni affinché quest'ultimi li detenga e li gestisca nell'interesse

di uno o più beneficiari ovvero per un determinato fine.

Al momento dell'istituzione del *trust* sorge quindi la questione circa l'applicazione delle imposte indirette (imposta di registro, ipotecaria e catastale ovvero imposta di successione e donazione) in relazione a tali trasferimenti, argomento che è stato negli anni oggetto di molteplici interpretazioni da parte della dottrina e della giurisprudenza (di merito e di legittimità) sia in relazione a trusts istituiti prima dell'entrata in vigore del DL 3.10.2006 n. 262³ (che ha reintrodotto l'imposta di successione e donazione - precedentemente abrogata nel 2011 - e che ha inoltre reso applicabile tale imposta ai "vincoli di destinazione") sia in relazione a trusts istituiti successivamente a tale data.

* Dottore Commercialista e Revisore Legale

- 1 Come noto, l'atto istitutivo potrebbe anche non prevedere il contestuale trasferimento di beni in Trust, conferimento che ben potrebbe essere effettuato in un momento successivo all'istituzione del Trust.
- 2 L'articolo 2 della Convenzione prevede, al paragrafo 2: "Il trust è caratterizzato dai seguenti elementi: a. I beni in trust costituiscono una massa distinta e non sono parte del patrimonio del trustee; b. I beni in trust sono intestati al trustee o ad un altro soggetto per conto del trustee; c. Il trustee è investito del potere e onerato dell'obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre dei beni in conformità alle disposizioni del trust e secondo le norme imposte dalla legge al trustee. Il fatto che il disponente conservi alcuni diritti e facoltà o che il trustee abbia alcuni diritti in qualità di beneficiario non è necessariamente incompatibile con l'esistenza di un trust".
- 3 Convertito, con modificazioni, dalla L. 24.11.2006 n. 286, e successivamente modificato dalla legge finanziaria per il 2008 (L. 24.12.2007 n. 244).

Le sentenze del 2018

Solo nel corso del 2018, a partire dalla Cass. 17.1.2018 n. 975 per finire alle due ordinanze del 5.12.2018 n. 31445 e n. 31446, diverse pronunce dei giudici di legittimità si sono succedute sul tema dell'imposizione indiretta del conferimento di beni in *trust*, alle quali si aggiungono varie sentenze delle Commissioni tributarie provinciali e regionali. Inoltre, nel gennaio del 2019, sono state pubblicate due ordinanze della Corte di Cassazione, sempre aventi sempre ad oggetto l'imposizione indiretta del conferimento dei beni in *trust*.

Appare di immediata evidenza la mancanza di uniformità negli orientamenti della giurisprudenza, alla luce anche delle diverse e a volte antitetiche conclusioni a cui la Suprema Corte nel tempo è pervenuta. Lo scopo del presente lavoro è quello di provare a mettere un poco di ordine⁴.

Prima di procedere all'esame delle sentenze della Suprema Corte, è opportuno mettere in evidenza quanto emerge dalle più recenti sentenze delle Corti di merito⁵, tutte relative a conferimenti di beni in *trust* effettuati successivamente al DL 262/2006⁶.

Le pronunce delle Corti di merito

La prima in ordine temporale, nel corso del 2018, è la sentenza della C.T. Reg. Lombardia 4.1.2018 n. 23/13/18, con la quale la Com-

missione conferma l'applicazione delle imposte ipo-catastali **in misura fissa** nel caso di un **trust "autodichiarato" con conferimento di beni immobili**. Nel confermare la sentenza di primo grado, favorevole al contribuente che aveva richiesto il rimborso delle imposte ipotecarie e catastali autoliquidate in misura proporzionale in sede di registrazione dell'atto, la Commissione si limita a richiamare la sentenza di Cass. 26.10.2016 n. 21614⁷, secondo la quale un *trust* con **durata predeterminata** o fino alla morte del disponente e con beneficiari i discendenti del disponente medesimo, deve scontare le imposte **in misura fissa** e non proporzionale.

Successivamente, è la C.T. Prov. Milano 13.2.2018 n. 602/12/18, che si pronuncia nel merito di un caso simile al precedente (diniego di rimborso). In tal caso, il *trust* non era "autodichiarato" essendo stata la **nuda proprietà dell'immobile** trasferita ad un *trustee* diverso dal disponente medesimo. La Commissione, come nel caso precedente, si affida a quanto statuito dai giudici di legittimità nella citata sentenza n. 21614/2016.

Il 9.5.2018 è stata depositata la sentenza della C.T. Reg. Roma n. 3059/11/18, ancora una volta favorevole al contribuente. Nel caso specifico, si trattava di ricorso avverso un avviso di liquidazione dell'**imposta di registro** nella misura dell'8% in conseguenza di un atto istitutivo di un *trust* "autodichiarato" con conferimento di immobili. In questo caso, la motivazione della Commissione è più dettagliata rispetto a quelle sopra esaminate anche se il riferimento è in ogni caso alla nota sentenza n. 21614/2016. Riprendendone le motivazioni, la Commissione ritiene che il conferi-

4 Sul tema si veda anche Vial E. "Le imposte indirette ed il trust: la ricostruzione della Cassazione", *La gestione straordinaria delle imprese*, 1, 2019, p. 121 ss. e Id. "È dovuta l'imposta di donazione nelle disposizioni in trust", *ivi*, 4, 2018, p. 128 ss.

5 Le sentenze menzionate nel presente documento non rappresentano, evidentemente, un elenco esaustivo di quelle emesse nel corso dell'anno, tuttavia consentono di comprendere quello che sembra essere l'orientamento maggioritario delle corti di merito.

6 Tenuto conto che si tratta di sentenze emesse dai giudici di primo e secondo grado, le fattispecie oggetto del contenzioso sono relative, diversamente da alcune delle sentenze della Corte di Cassazione esaminate nel presente documento, a *trust* istituiti dopo l'entrata in vigore del DL 262/2006. Ciò rileva anche alla luce di quella che è la posizione ufficiale dell'Amministrazione Finanziaria alla luce delle circ. 48/2007, 3/2008 e 61/2010.

7 Sentenza sulla quale si ritornerà in dettaglio nei §§ successivi.

mento dei beni al *trustee* (anche in assenza di effettivo trasferimento, data la natura specifica del *trust de quo*) **non comporti alcun reale trasferimento** e conseguente arricchimento in favore dei beneficiari, necessitando quindi la tassazione in misura fissa e non proporzionale. In tal caso, l'accento è evidentemente posto sulla **natura** del trasferimento. Per poter applicare l'imposta proporzionale, esso deve essere "reale", in altre parole effettuato in favore dei beneficiari indicati nell'atto istitutivo comportando per questi ultimi un arricchimento. Il trasferimento al *trustee* (anche nel caso in cui non visia un effettivo trasferimento, in quanto in presenza di un *trust* "autodichiarato") non presenta evidentemente tali caratteristiche. Nella sentenza della C.T. Reg. Milano 11.7.2018 n. 3191/15/18, avente ad oggetto un avviso di liquidazione di maggiori imposte di registro (8%), ipotecarie (2%) e catastali (1%) nel caso di un *trust* nel quale coincideva la figura del disponente e del beneficiario, la Commissione, sempre con riferimento alla Cass. n. 21614/2016, decideva per l'applicazione delle imposte in **misura fissa**. La Commissione ha affermato, nella motivazione della sentenza, che è condivisibile il principio generale sancito dai giudici di legittimità, in base al quale l'imposta proporzionale è dovuta esclusivamente in caso di effettivo trasferimento e contestuale arricchimento del beneficiario finale. In tal caso, però, la Commissione ravvisa la **mancaza di arricchimento per il solo fatto che disponente e beneficiario coincidono**. Dalla lettura della motivazione, sembrerebbe quindi che l'applicazione delle imposte proporzionali troverebbe applicazione qualora il programma negoziale prevedesse, per mezzo dell'istituzione del *trust*, la volontà del disponente di realizzare un immediato trasferimento e conseguente arricchimento del beneficiario. Tuttavia, non si vede come possa essere collegato il prelievo

tributario ad una valutazione di merito delle intenzioni del disponente, a maggior ragione se si considerano le diverse possibili previsioni inseribili nell'atto istitutivo al fine di raggiungere gli obiettivi del programma negoziale effettivamente voluti e perseguiti.

Proseguendo nell'esame in ordine cronologico, si segnalala la C.T. Prov. Treviso 23.8.2018 n. 248/2/18. Anche questo caso verteva su un avviso di liquidazione delle imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale a seguito del conferimento di immobili in un *trust* preesistente in cui i beneficiari erano i disponenti stessi e i loro discendenti. La Commissione sostiene, senza alcun riferimento a specifiche sentenze della Corte di legittimità, che l'imposizione indiretta debba essere applicata in **misura fissa, rinviando quella proporzionale al momento dell'effettivo trasferimento ai beneficiari**⁸. E ciò, aggiunge la Commissione, **indipendentemente dalla circostanza che i beneficiari siano noti ovvero che abbiano una mera aspettativa**⁹.

Infine, si evidenzia C.T. Reg. Lazio 10.9.2018 n. 5796/16/18. Questa sentenza, nell'accogliere il ricorso del contribuente avverso la pronuncia della C.T. Prov., a questi sfavorevole, fa per la prima volta riferimento alla sentenza della Cass. 17.1.2018 n. 975 (di cui si dirà nei paragrafi successivi). La sentenza accoglie quindi il ricorso del contribuente, affermando che la **tassazione proporzionale non può essere applicata in assenza di un'attribuzione definitiva dei beni al beneficiario**.

Come si evince dalle sentenze sopra riportate, i diversi giudici di merito investiti della questione hanno affermato la correttezza dell'applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa sulla base del principio - a sua volta affermato dalla Suprema Corte nel 2016 e nella sentenza n. 975/2018 - che in mancanza di un effettivo [*rectius*, a titolo

8 In questo caso, l'imposta proporzionale applicabile solo al momento - successivo - dell'effettivo trasferimento dei beni ai beneficiari finali è motivata dall'effettivo beneficio che questi ultimi ricavano al momento in cui, in esecuzione del programma negoziale previsto dal negozio istitutivo del *trust*, i beni precedentemente conferiti in *trust* vengono ad essi attribuiti.

9 Lo stesso giorno, la C.T. Prov. Treviso ha emesso la sentenza n. 264/2/18, secondo la quale il conferimento di beni immobili in *trust* sconta l'imposizione in misura fissa, essendo l'imposizione proporzionale rinviata al momento dell'effettivo arricchimento del beneficiario, a prescindere se costui sia determinato o meno.

definitivo] e reale trasferimento dei beni in *trust* al beneficiario, le imposte indirette debbano essere applicate in misura fissa.

4

L'orientamento della Suprema Corte

Diversamente dalle Commissioni Tributarie, nel corso del 2018 i giudici di legittimità si sono occupati della questione sia in relazione ad atti formati prima della reintroduzione dell'imposta di successione e donazione, sia in relazione ad atti ad essa successivi. Ciò rileva in quanto precedentemente al DL 262/2006, la questione dell'imposizione indiretta degli atti istitutivi di *trust* verteva sull'asserita¹⁰ applicazione dell'imposta proporzionale di registro *ex art. 9* della Tariffa allegata al DPR 131/86 e sull'applicazione delle imposte proporzionali ipotecaria e catastale qualora tra i beni conferiti vi fossero beni immobili. Successivamente al DL 262/2006, l'Agenzia delle Entrate riteneva applicabile l'imposta proporzionale di donazione e successione¹¹ e quelle, proporzionali, ipo-catastali¹².

In questo lavoro analizzeremo le sentenze dei giudici di legittimità emesse nel 2018 e nel gennaio 2019 al fine di esaminare criticamente i principi che ne emergono.

La prima sentenza è la n. 975 del 17.1.2018. Essa aveva ad oggetto il conferimento in *trust* di un immobile avvenuto nel corso del 2003 per il quale il Notaio aveva applicato, in sede di registrazione, l'imposta di registro,

ipotecaria e catastale in misura fissa. La questione oggetto della sentenza *de qua* è sorta quindi antecedentemente alla reintroduzione dell'imposta di successione e donazione, circostanza che la Corte evidenzia in modo chiaro affermando che essa non è disciplinata dall'art. 2 commi 47-49 del DL 262/2006 che "*assoggetta all'imposta [di successione e donazione] anche la costituzione di vincoli di destinazione*". Si trattava, nel caso di specie, di un *trust* autodichiarato, nel quale, quindi, il disponente assumeva anche la qualità di *trustee*. Circostanza questa che assume rilievo in quanto non si manifestava un trasferimento effettivo dei beni da un soggetto ad un altro. La Corte di Cassazione ha sostenuto, sulla scorta anche di precedenti pronunce, che il trasferimento di beni o diritti dal disponente al *trustee* non può essere ricondotto alla fattispecie residuale disciplinata dall'art. 9 della Tariffa allegata al DPR 131/86 ("*Atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale*") in quanto quest'ultima rappresenta una norma di chiusura la cui lettura non può prescindere da quanto previsto dall'art. 43 comma 1 lett. h del medesimo DPR 131/86, in forza del quale la base imponibile dei contratti aventi per oggetto prestazioni "*a contenuto patrimoniale*" è individuata nel corrispettivo in denaro pattuito per l'intera durata del contratto (vedi anche Cass. 18.12.2015 n. 25478 e n. 25479). Nel caso in esame, ma applicabile evidentemente alla totalità dei conferimenti di beni in *trust*, **non esiste alcun corrispettivo per il trasferimento al trustee** di tali beni (a nulla rilevando, sia ben chiaro, il compenso even-

10 Da parte, naturalmente, dell'Agenzia delle Entrate che riteneva applicabile l'imposta nella misura proporzionale del 3% all'atto di trasferimento di beni in *trust* in quanto atto avente natura patrimoniale.

11 Successivamente alla reintroduzione dell'imposta di successione e donazione, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato due circolari – 6.8.2007 n. 48 e 22.1.2008 n. 3 – alle quali naturalmente l'Amministrazione finanziaria si è attenuta, e tuttora si attiene, nel sostenere l'applicazione dell'imposta di successione e donazione sul vincolo di destinazione creato mediante il conferimento dei beni. Lo stesso dicasi per quanto riguarda le imposte ipotecarie e catastali. Il riferimento, in particolare, è ai §§ 5.2 e 5.3 della circ. 48/2007 e ai §§ 5.4.2 e 6 della circ. 3/2008. In merito alle imposte ipotecarie e catastali il § 6 chiarisce che le imposte in misura proporzionale sono dovute esclusivamente nel caso di conferimenti in *trust* aventi effetto traslativo.

12 Come già evidenziato, l'Agenzia delle Entrate ritiene applicabile le imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale solo nel caso di conferimenti in *trust* aventi effetto traslativo. Pertanto, nel *trust* c.d. autodichiarato, esse sarebbero applicabili in misura fissa coincidendo la figura del disponente con quella del *trustee*.

tualmente stabilito in favore del *trust* per il suo ufficio) essendo essi effettuati a **titolo gratuito**. La naturale conseguenza di questa affermazione da parte della Cassazione è l'applicazione - come sostenuto nel caso *de quo* dalle ricorrenti - dell'**imposta fissa** prevista dall'art. 11 della Tariffa agli atti pubblici o scritture private autenticate **non aventi contenuto patrimoniale**.

La Cassazione afferma, inoltre, il principio secondo cui anche le imposte ipotecarie e catastali debbano essere applicate in misura fissa in quanto l'atto (soggetto a trascrizione) comportante il trasferimento dei beni immobili dal disponente al *trustee* non produce l'effetto di trasferire in modo definitivo (*rectius*, in senso "proprio") il bene al *trustee* - è evidente che lo scopo del trasferimento la *trustee* in attuazione del progetto negoziale previsto dall'istituzione del *trust* non prevede tale effetto - e pertanto, ai sensi dell'art. 4 della Tariffa (per l'imposta ipotecaria) e dall'art. 10 del DLgs. 347/90 (per l'imposta catastale) l'atto deve essere assoggettato ad imposta in misura fissa. È bene ricordare che l'Agenzia delle Entrate, successivamente alla pubblicazione della circ. 3/2008, ha ritenuto che le imposte ipotecaria e catastale debbano essere applicate in misura fissa in caso di assenza di effetti traslativi (come avviene nel *trust* autodichiarato), mentre la Suprema Corte ritiene che esse debbano essere **in ogni caso applicate** in misura fissa **in quanto il trasferimento al *trustee*** (in ogni caso, verrebbe da dire) **non è da considerarsi comunque a titolo definitivo**.

La Suprema Corte, nell'affermare tale principio, censura in modo piuttosto severo le motivazioni addotte dall'Agenzia delle Entrate, secondo la quale nell'atto istitutivo del *trust* non vi era alcuna previsione circa un obbligo di restituzione del bene inizialmente conferito in *trust* in un tempo ragionevole che potesse dimostrare in modo inequivocabile la *natura interinale* del conferimento stesso. Ora, è evi-

dente che il trasferimento dei beni al *trustee*, che realizza l'effetto segregativo del patrimonio proprio dello strumento, **non può** in alcun modo essere considerato come effettuato a **titolo definitivo** per volontà del disponente, posto che esso è effettuato:

- a titolo gratuito;
- senza, evidentemente, alcuna volontà da parte del disponente di arricchire il *trustee*; e
- con lo scopo specifico di gestire tali beni (nel caso specifico, evidentemente estendibile alla totalità dei conferimenti *trust*, indipendentemente dalla natura del *trust* medesimo) in favore dei beneficiari ed in ossequio agli scopi indicati nell'atto.

Pertanto, sostiene in modo condivisibile la Corte, **la mancanza di una espressa previsione di restituzione dei beni nell'atto istitutivo non rileva e l'attribuzione dei beni al *trustee* deve essere considerata momentanea fino all'effettivo trasferimento definitivo (in "senso proprio") ai beneficiari**.

La sentenza assume particolare rilievo in quanto, sebbene riferita ad una fattispecie precedente all'introduzione (o meglio, reintroduzione) dell'imposta di successione e donazione, la Corte di Cassazione sostanzialmente afferma che è **insito nella natura** del *trust* il trasferimento solo momentaneo dei beni al *trustee* il quale deve gestirli ed amministrarli nell'ottica del successivo trasferimento degli stessi - questo sì, a titolo definitivo - ai beneficiari. Tale principio è estendibile anche agli atti successivi al DL 262/2006 allorché l'Agenzia delle Entrate sostiene che l'imposta proporzionale è dovuta a causa della costituzione del vincolo di destinazione sui beni conferiti.

Anche la Cass. 25.5.2018 n. 13141 è relativa ad una fattispecie precedente al DL 262/2006, trattandosi di un atto istitutivo del 2004¹³. In sede di registrazione dell'atto medesimo, il Notaio rogante aveva applicato le imposte di registro ed ipocatastali in misura fissa. L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso

13 La sentenza impugnata era stata emessa dalla medesima C.T. Reg., sezione distaccata di Latina, che aveva emesso la sentenza giudicata con la pronuncia n. 975/2018. Anche le date di pubblicazione sono molto vicine tra loro (rispettivamente il 4 dicembre ed il 20 ottobre 2009).

di liquidazione di maggiori imposte applicando l'aliquota proporzionale del 3%, oltre alle imposte proporzionali ipotecaria e catastale. I giudici confermano in primo luogo il concetto - già espresso in precedenti pronunce e ormai da ritenersi consolidato - che la locuzione "*atto avente per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale*" in relazione ad un conferimento di beni in *trust* non deve essere interpretata nel senso di includere l'atto mediante il quale è effettuata l'attribuzione del cespite al *trustee* tra quelli di cui all'art. 9 della Tariffa, parte I allegata al DPR 131/86 per il solo fatto che al bene è attribuito un valore, ma deve essere valutata solo ed esclusivamente in relazione al corrispettivo derivante dalla cessione medesima, corrispettivo che evidentemente non è presente, per sua intrinseca natura, nel conferimento in *trust*. A tal fine richiama di nuovo la Cass. n. 25478/2015. Sembra quindi ormai indubbio che il principio applicabile ai conferimenti di beni in *trust*, ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro, con riferimento agli atti formati prima del DL 262/2006, sia quello dell'assoggettamento dell'atto all'imposta in misura fissa - ex art. 11 della Tariffa, parte I allegata al DPR 131/86 - essendo l'atto che dispone il trasferimento dei beni al *trustee* un atto non avente ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, in quanto effettuato a titolo gratuito¹⁴. Con la sentenza 30.5.2018 n. 13626, la Suprema Corte si è invece espressa in tema di applicazione dell'imposta di successione e donazione in relazione all'atto istitutivo di un *trust* mediante il quale venivano conferite in *trust* alcune **partecipazioni** con lo scopo di venderle ed utilizzare il ricavato per il soddisfacimento di alcuni creditori del disponente medesimo, nel

caso di specie una società di capitali. Si tratta, a tutta evidenza, di un **trust di scopo** e non di un *trust* familiare o, come spesso è definito, liberale. Il Notaio in sede di autoliquidazione aveva applicato l'imposta di registro in misura fissa, mentre l'ufficio aveva ritenuto applicabile l'imposta di successione e donazione nella misura dell'8% (in assenza di vincoli di parentela diretta tra disponente e beneficiario - nel caso *de quo* inteso come il beneficiario delle somme rivenienti dalla vendita delle partecipazioni) sul vincolo di destinazione venutosi a creare al momento del conferimento.

Nella sentenza, gli Ermellini ribadiscono quanto già affermato in precedenza in tema di imposta di registro, confermando la non applicabilità dell'art. 9 della Tariffa (imposta proporzionale del 3%) ribadendo ancora una volta quanto già affermato non solo nelle sentenze pubblicate nel 2018 ma anche nella ormai nota Cass. n. 25478/2015. Il motivo per cui la Corte ritiene di dover confermare tale orientamento non è chiaro, dal momento che non risulta nel caso specifico essere stato contestato dall'Amministrazione finanziaria¹⁵.

In relazione all'applicazione dell'imposta di successione e donazione a seguito della creazione di un vincolo di destinazione sui beni conferiti in *trust*, la Corte prosegue enunciando le diverse interpretazioni che si sono succedute nel tempo, mediante un *excursus* dei più recenti orientamenti¹⁶, giungendo alla conclusione che non si debba dare un'interpretazione letterale all'articolo 2, commi 47 ess. del DL 262/2006 che porti a considerare l'imposta applicabile sui vincoli di destinazione come un nuova imposta istituita mediante il rinvio alle norme che regolano l'imposta di successione e donazione. In modo del tutto

14 Peraltro, si rammenta che l'Agenzia delle Entrate, successivamente alla reintroduzione dell'imposta di successione e donazione, ha ritenuto di modificare il proprio orientamento, ritenendo l'atto assoggettabile alla reintrodotta imposta, senza quindi richiedere ulteriormente l'applicazione dell'imposta di registro proporzionale nella misura del 3% (cfr. le circ. 48/2007 e 3/2008).

15 Non è di immediata evidenza il motivo per cui la Corte fa di nuovo riferimento al principio, ormai consolidato, per cui l'atto di *trust*, mediante il quale si crea un vincolo sui beni conferiti, non debba essere assoggettato ad imposta proporzionale di registro. Nel caso specifico, infatti, non risulta che la pretesa dell'A.f. riguardasse l'applicazione dell'imposta del 3% dei cui all'art. 9 della Tariffa allegata al DPR 131/86.

16 Cass. 24.2.2015 n. 3735, Cass. 24.2.2015 n. 3737, in tema di *trust* autodichiarato con conferimento di beni immobili, Cass. 18.3.2015 n. 5322, Cass. 25.2.2015 n. 3886 e Cass. 7.3.2016 n. 4482.

condivisibile, la Corte di Cassazione afferma quindi che l'unica imposta (re)introdotta dal DL 262/2006 è l'imposta di successione e donazione, che troverà applicazione anche ai **vincoli di destinazione**¹⁷ (ex art. 2645-ter c.c.¹⁸) ma soltanto a condizione che sia realizzato il presupposto dell'imposta stessa, come indicato nell'art. 1 del DLgs. 346/90, e quindi solo in caso di **reale trasferimento** di beni e diritti e conseguente **reale arricchimento** del beneficiario.

Il principio statuito dalla Corte è certamente condivisibile. In assenza di una specifica norma che disponga diversamente, non si può infatti trascurare il presupposto impositivo della reintrodotta imposta di successione e donazione e quindi valutare nel merito il reale e contestuale trasferimento ed arricchimento del beneficiario. Nel caso oggetto della controversia la Cassazione ritiene realizzato tale presupposto in quanto l'intenzione delle parti sarebbe stata sin dall'inizio quella di effettuare un reale trasferimento delle quote al *trustee* (il "trasferimento a favore dell'attuatore" del programma negoziale previsto delle parti) ai fini della loro liquidazione e del conseguente arricchimento del beneficiario (facendo "emergere la potenziale capacità economica del destinatario (immediato) del trasferimento"). Pertanto, ritiene applicabile nel caso specifico l'imposta di successione e donazione, nella misura dell'8%, stante la mancanza di qualsivoglia rapporto parentale tra disponente e creditori-beneficiari. Imposta dovuta sin dal momento dell'istituzione del *trust* e del conferimento dei beni, indipendentemente dalle successive vicende liquidatorie delle partecipazioni conferite e del pagamento dei creditori del disponente.

Non ci sembra che tale conclusione della Corte possa essere condivisa. È evidente che

il trasferimento dei beni al *trustee* del *trust* comporta, come è insito nello strumento, un depauperamento del patrimonio del disponente (questo avviene peraltro anche nel caso di *trusts* "autodichiarati" stante il fatto che i beni "escono" dal patrimonio del disponente e non possono, ad esempio, essere aggrediti dai creditori di quest'ultimo), ma non ci sembra che il trasferimento possa essere definito "reale" nell'accezione che la stessa Corte attribuisce a tale termine e che in quello stesso momento - nel quale sarebbe dovuta l'imposta - possa manifestarsi un reale arricchimento del beneficiario, che giustifichi l'applicazione dell'imposta di successione e donazione. Basti pensare al fatto che il *trustee* ben potrebbe non essere in grado di attuare il programma negoziale previsto dall'atto istitutivo del *trust* (la vendita delle partecipazioni).

Di appena qualche giorno successive sono le sentenze di Cass. 13.6.2018 n. 15468 e n. 15469¹⁹. La sentenza n. 15468/2018 verte sul tema dell'applicazione dell'imposta di successione e donazione all'istituzione di un *trust* di scopo con apporto di beni immobili.

In essa, la Corte ritiene che il ricorso della Amministrazione finanziaria meriti di essere accolto, affermando in primo luogo la posizione già espressa in precedenti sentenze (rispettivamente la n. 21614/2016 e la n. 25478/2015) e, segnatamente, l'esclusione di un reale trasferimento dei beni qualora la natura dell'atto ed il programma negoziale da esso predisposto preveda la "temporanea preservazione del bene a mezzo della sua «segregazione» fino al **trasferimento vero e proprio a favore dei beneficiari**". Ciò in quanto, di nuovo, il presupposto dell'applicazione dell'imposta di successione e donazione non può che essere quello previsto dall'art. 1 del DLgs. 346/90, indipendentemente

17 La circ. 3/2008 ha chiarito che il vincolo di destinazione non è limitato alle fattispecie regolate dell'art. 2645-ter c.c. ma comprende tutti "i negozi giuridici mediante i quali determinati beni sono destinati alla realizzazione di un interesse meritevole di tutela da parte dell'ordinamento, con effetti segregativi e limitativi della disponibilità dei beni medesimi". Pertanto, anche in presenza di beni diversi dai beni immobili (es., disponibilità liquide), potrebbe configurarsi un vincolo di destinazione.

18 Introdotto dall'art. 39-novies del DL 30.12.2005 n. 273, aggiunto dalla legge di conversione 23.2.2006 n. 51, esso ha ad oggetto la trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni o ad altri enti o persone fisiche.

19 Anche se le udienze per la trattazione delle cause si sono tenute il giorno precedente a quella della sentenza n. 13626/2018. L'Accertamento 02/2019

dalla creazione di un vincolo di destinazione sul bene conferito al *trust*.

La Corte aggiunge, tuttavia, che a diversa conclusione si potrà giungere qualora sia provato che il trasferimento al *trustee* abbia di fatto comportato un reale arricchimento del beneficiario [del *trust*]. È questa, naturalmente, una questione di fatto che deve eventualmente essere giudicata dalla Corte di merito sulla base dell'esame dell'atto istitutivo e del programma negoziale voluto dalle parti. Da qui il rinvio alla C.T. Reg. Campania affinché questa valuti nel merito l'effettivo arricchimento - immediato, verrebbe da dire - del beneficiario. In sostanza, quindi, **l'applicazione dell'imposta di successione e donazione al conferimento in *trust* dovrebbe essere valutata, nel merito, in base alle reali intenzioni delle parti e ad al programma negoziale voluto.** Non viene in effetti valutata oggettivamente la manifestazione di ricchezza in capo al beneficiario, ma si rimanda alla Corte di merito la decisione su quelle che, *ab initio*, erano le intenzioni delle parti.

La sentenza essenzialmente ribadisce quanto dalla Corte affermato nella sentenza n. 13626/2018. Non si possono, quindi, che richiamare le perplessità sopra manifestate.

La sentenza n. 15469/2018 ha ad oggetto l'applicazione in misura proporzionale (3%) dell'imposta di registro e delle imposte ipocatastali. Pur vertendo sul tema dell'imposta di registro e delle imposte ipotecarie e catastali, la Corte di nuovo torna incidentalmente sulla qualificazione del *trust* in rapporto alla costituzione di un vincolo di destinazione sui beni conferiti, ribadendo in ossequio alla precedente giurisprudenza che il conferimento in *trust* non comporta un reale trasferimento imponibile, essendo ciò contrario al programma negoziale che prevede invece un trasferimento [o segregazione] temporaneo fino all'effettivo trasferimento ai beneficiari.

In merito all'applicazione dell'imposta di registro, viene ribadito l'assoggettamento ad imposta fissa *ex art.* 11 della Tariffa, così come la mancanza di un effettivo [reale] trasferimento del bene impone l'assoggettamento ad imposta ipocatastali in misura fissa.

Con le due sentenze sopra menzionate, la Corte quindi ribadisce che il conferimento in *trust* **non realizza un reale trasferimento** ai fini delle imposte ipotecarie e catastali e conferma ancora una volta che l'atto istitutivo del *trust* è soggetto ad imposta fissa di registro (*ex art.* 11 della Tariffa) ma che potrebbe tuttavia essere **soggetto ad imposta di successione e donazione** nel momento in cui - in base ad una valutazione caso per caso delle intenzioni del disponente - l'istituzione del *trust* comportasse un **effettivo [e, sembrerebbe, immediato] arricchimento del beneficiario.** Ora, come tale arricchimento del beneficiario possa realizzarsi al momento della segregazione dei beni in *trust* e non, invece, al momento della effettiva attribuzione degli stessi beni da parte del *trustee* in esecuzione del programma negoziale, non appare chiaro.

Successivamente, la Corte di Cassazione ha emesso due ordinanze - n. 31445 e n. 31446 del 5.12.2018 - che possono essere definite "gemelle" in quanto identiche non solo nel dispositivo, ma anche nelle argomentazioni addotte.

Le due sentenze presentano argomentazioni particolarmente articolate e si soffermano, in primo luogo, sulla conferma dell'ormai consolidato orientamento in base al quale l'atto istitutivo di un *trust* non può essere considerato come atto a contenuto patrimoniale e quindi soggetto ad imposta di registro in misura proporzionale, estendendo, come già confermato anche dalla sentenza n. 975/2018, l'applicazione delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa.

Inoltre, la Corte si chiede se il *trust* debba essere "necessariamente" ricompreso *tout court* tra i vincoli di destinazione ai fini dell'applicazione dell'imposta di successione e donazione, a prescindere dall'analisi della sua natura e degli effetti giuridici che esso produce.

Sul tema esistono come noto diversi orientamenti. L'orientamento che la Corte descrive come minoritario si fonda su diverse argomentazioni. Una di queste, letterale, riguarda il fatto che l'imposta di donazione e successione, (re) introdotta nel 2006, si applicherebbe

ai vincoli di destinazione in quanto tali, a prescindere dall'effettivo trasferimento del bene su cui il vincolo è posto. Pertanto, l'imposta sarebbe dovuta per il solo fatto della creazione del vincolo (e quindi anche nel caso di *trust* autodichiarato dove un effettivo trasferimento non avviene). Il patrimonio del disponente sarebbe in ogni caso ridotto a causa della perdita di disponibilità dello stesso.

In aggiunta, afferma sempre la Suprema Corte, sotto il profilo logico-sistematico, l'inclusione dei vincoli di destinazione tra le fattispecie oggetto dell'imposta avrebbe avuto come obiettivo quello di includere nell'alveo dell'imposta gli atti che non comportano necessariamente il trasferimento. Diversamente, sarebbe stata sufficiente *"quella classica sulle successioni e donazioni, nelle quali il presupposto d'imposta è, appunto, il trasferimento, quantunque condizionato o a termine, dell'utilità economica al beneficiario"*.

Tuttavia, prosegue la Cassazione, per quanto la tesi minoritaria sia condivisibile sotto alcuni aspetti, la tesi da preferire è quella in base alla quale l'imposta di successione e donazione, reintrodotta dall'art. 2 del DL 262/2006 includendo nelle fattispecie anche i vincoli di destinazione, non possa comunque prescindere da quello che è il presupposto dell'imposta stessa, previsto dall'art. 1 del DLgs. 346/90 e, quindi, il reale trasferimento di beni o diritti ed il conseguente reale arricchimento dei beneficiari.

È quindi non condivisibile, sempre secondo la Cassazione, l'assoggettamento ad imposta di successione e donazione la costituzione di un *trust* con conferimento di beni per il solo fatto che tale attribuzione realizzi un vincolo di destinazione. È **sempre necessario valutare gli effetti del negozio** posto in essere tal che, in presenza di una **effettiva volontà di trasferire i beni al beneficiario** - mediante la preventiva attribuzione degli stessi al *trustee* - senza un possibile ritorno degli stessi al disponente e con la volontà di realizzare un effettivo arricchimento dei beneficiari, si rende applicabile la tassazione proporzionale. La conclusione, nel caso di un *trust* di scopo nel quale il trasferimento dei beni al *trustee*

era da considerarsi transitorio, è che l'applicazione delle imposte proporzionali deve essere attuata nel momento - eventuale - in cui si realizza un effettivo arricchimento del beneficiario. Tuttavia, dalla motivazione emerge la conferma dell'orientamento già manifestato nelle più recenti sentenze secondo il quale le reali intenzioni del disponente di trasferire, anche in un momento successivo che potrebbe essere molto lontano nel tempo ed eventualmente condizionato e/o soggetto alla discrezionalità del *trustee*, i beni ai beneficiari renderebbe applicabile l'imposta di successione e donazione.

Il conferimento dei beni in un *trust* c.d. liberale, pertanto, sconta le imposte proporzionali. Infine, e siamo nel mese di gennaio 2019, la Cassazione si esprime sul medesimo tema con due ordinanze, molto vicine tra loro in termini temporali, ma relative a due fattispecie molto diverse e con esiti altrettanto diversi. Si tratta delle ordinanze di Cass. 15.1.2019 n. 734 e Cass. 17.1.2019 n. 1131.

La prima di esse ha ad oggetto un *trust* c.d. liberale, istituito da una persona fisica mediante conferimento di immobili a beneficio di se stessa e dei suoi parenti sino al 4° grado. Il collegio giudicante era il medesimo delle due ordinanze gemelle di fine 2018 (la n. 31445 e la n. 31446) e non sorprende, quindi, il fatto che il dispositivo dell'ordinanza sia, a tutti gli effetti, identico alle due precedenti. Come già più volte affermato, la Corte ribadisce che *"la normativa sul trust [...] prevede l'applicabilità dell'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione"*.

In primo luogo, occorre evidenziare l'incongruità di questa affermazione, se considerata in maniera autonoma, laddove, a tutta evidenza, l'art. 2 del DL 262/2006 non può essere considerato come una "normativa sul *trust*", normativa che a parte poche eccezioni, in Italia manca e nel migliore dei casi non può considerarsi organica.

Inoltre, è necessario evidenziare che la Corte in

questo caso decide anche nel merito²⁰ della questione, stabilendo che nel caso specifico “*i contraenti vollero il reale trasferimento degli immobili al trustee e, quindi, il reale arricchimento dei beneficiari non prevedendo in alcun modo un eventuale rientro dei beni al disponente*”. Ritiene, poi, corretta l’applicazione dell’aliquota al 6% in base al fatto che beneficiari - elencati ma non individuabili in quanto l’effettiva individuazione dipendeva dal verificarsi di taluni eventi futuri ed incerti - erano i parenti entro il 4° grado.

Sebbene coerente con le ordinanze del dicembre 2018, la decisione non appare condivisibile. Ancora una volta, il giudizio è infatti fondato sul (mancato) inserimento nell’atto istitutivo di una clausola circa il ritorno dei beni al disponente, circostanza che non può essere utilizzata per determinare il regime impositivo del conferimento in *trust*. Inoltre, sorgono dubbi anche sull’affermazione in merito alla correttezza dell’applicazione dell’aliquota proporzionale del 6%, stante il fatto che l’atto in questione prevedeva l’attribuzione dei beni non solo alla disponente medesima²¹, ma ai parenti entro al 4° grado (pur con talune condizioni). Tra questi, vi sarebbero anche beneficiari ai quali si applicherebbe l’aliquota del 45 (oltre, eventualmente, alle franchigie)²².

L’ordinanza n. 1131/2019 aveva invece ad oggetto un *trust* di scopo e gli Ermellini, nel rigettare il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, confermano in primo luogo che il presupposto dell’imposta di successione e donazione,

di cui all’art. 1 del DLgs. 346/90, deve essere individuato nell’**accrescimento patrimoniale effettivo** del beneficiario, a nulla rilevando l’*animus donandi*²³. I Giudici proseguono poi affermando che si debba preferire, tra le varie tesi succedutesi nel corso degli ultimi anni in seno alla Corte stessa²⁴, quella che individua il presupposto dell’imposizione indiretta nel manifestarsi di un’**idonea capacità contributiva** (ai sensi degli art. 53 e 23 della Costituzione) e quindi all’effettivo incremento patrimoniale del beneficiario. Infine, afferma sempre al Corte, è necessario **individuare il momento ed il soggetto che manifesta la capacità contributiva**, “*perché l’arricchimento non può dirsi attuale sino a quando il programma del trust non abbia avuto esecuzione*”, escludendo da un lato che il solo impoverimento del disponente possa essere considerato ai fini dell’applicazione dell’imposta, dall’altro escludendo altresì che possa manifestarsi un arricchimento da parte del *trust*.

L’importanza di questa sentenza deriva dal fatto che la Suprema Corte conferma la correttezza del giudizio dei giudici d’appello i quali hanno escluso che il conferimento in *trust* di somme di denaro - ma ciò potrebbe valere per qualsiasi bene conferito - possa produrre un effetto traslativo immediato in capo al beneficiario. In sostanza, quindi, **il momento impositivo dovrà essere traslato al momento in cui i beni del trust saranno attribuiti al beneficiario, indipendentemente – sembra – dalla natura del trust** (liberale o di scopo).

20 Il dispositivo recita, testualmente: “*La sentenza impugnata va, pertanto, cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito nel senso di rigettare il ricorso proposto dal[...] avverso l’avviso di liquidazione n[...].*” La Corte prosegue compensando le spese di lite affermando il “*recente consolidamento in seno a questa sezione, di una posizione consolidata [...]*”. Nell’successiva ordinanza, la n. 1131/2019, tuttavia, la Cassazione sembra orientarsi diversamente.

21 Già il fatto, peraltro, che l’atto prevedesse tra i beneficiari la disponente medesima fa sorgere alcuni dubbi sia in merito all’affermazione circa la “*mancata previsione di ritorno dei beni al disponente*” sia in tema di applicabilità dell’imposta stessa.

22 Non è stato possibile prendere visione della clausola inserita nell’atto, tuttavia, la locuzione “*parenti fino al quarto grado*” potrebbe certamente includere parenti in linea retta o collaterale dal 1° al 4° grado.

23 L’interpretazione della Corte – del tutto condivisibile – si fonda sul presupposto che l’inclusione, tra le fattispecie oggetto del tributo, dei trasferimenti a titolo gratuito e dei vincoli di destinazione estende il presupposto impositivo, prima limitato alle liberalità (oltre, naturalmente, alla donazione ed alla successione), ma sempre condizionato all’accrescimento patrimoniale effettivo del beneficiario.

24 Nella sentenza sono riassunti, seppur in modo conciso, gli orientamenti antitetici formati a partire dalle note ordinanze n. 25478/2015 e n. 25479/2015, fino ad arrivare alle pronunce del 2018, esaminate in questo lavoro, in particolare, n. 975/2018, n. 13626/2018 e n. 15469/2018.

Conclusioni

Sulla scorta di quanto evidenziato dall'esame critico delle ultime sentenze, appare evidente come non sia tuttora presente un consolidato orientamento in tema di imposizione indiretta sui conferimenti di beni in *trust* e che, di contro, la reintroduzione dell'imposta di successione e donazione ad opera del DL 262/2006 abbia di fatto contribuito ad incrementare, invece che ridurre, l'incertezza sul tema. Incertezza che con ogni probabilità potrà essere risolta esclusivamente con un intervento mirato del legislatore che possa finalmente offrire un quadro normativo certo agli operatori su un tema di sempre maggiore attualità. Tuttavia, è possibile evidenziare alcuni orientamenti che sembrano ormai consolidati. In primo luogo, sembra ormai chiara la qualificazione dell'atto istitutivo di un Trust (con contestuale attribuzione patrimoniale) quale atto privo di contenuto patrimoniale, quest'ultimo inteso come corrispettivo (o altra prestazione) a carico del *trustee* a fronte del trasferimento a quest'ultimo dei beni in *trust*. Ai fini dell'imposta di registro, pertanto, l'atto istitutivo dovrà essere soggetto ad imposta fissa e non proporzionale. Lo stesso sembra valere in tema di imposta ipotecaria e catastale, in quanto l'atto soggetto a trascrizione ma non produttivo di un effetto traslativo in senso proprio (*i.e.* definitivo) postula l'applicazione dell'imposta in misura fissa (Cass. n. 975/2018). Pertanto, le imposte dovranno essere applicate in misura fissa, a prescindere dalla natura del *trust*, ovvero se esso sia autodichiarato (con il disponente che assume la qualifica di *trustee*) o meno. Ciò che invece rimane tuttora incerta è l'applicazione dell'imposta di donazione e successione

sul conferimento dei beni in *trust*. Ferma restando l'interpretazione maggioritaria delle Corti di merito che propende per l'applicazione dell'imposta al momento dell'effettivo trasferimento dei beni ai beneficiari, non producendo il trasferimento dei beni in *trust* un effetto traslativo immediato nei confronti dei beneficiari, le recenti pronunce della Cassazione sembrano propendere - ma è tutt'altro che pacifico come emerge dall'esame delle recenti sentenze²⁵ - per l'applicazione dell'imposta fissa di registro in relazione ai *trusts* di scopo e per l'applicazione dell'imposta di successione e donazione in misura proporzionale in relazione ai *trusts* familiari o di scopo, laddove, però, sia evidente l'intento negoziale di effettuare un trasferimento, seppur mediato, dei beni ai beneficiari; intento che deve chiaramente emergere dalla lettura delle clausole dell'atto stesso²⁶. Una siffatta impostazione vorrebbe che al momento della registrazione dell'atto e del pagamento delle imposte in autoliquidazione, venisse valutata dal Notaio la reale intenzione del disponente e che, a tutti gli effetti, questa poi coincida con quanto previsto nelle clausole dell'atto istitutivo che, come è insito nello strumento stesso, possono ben prevedere attribuzioni ai beneficiari condizionate e sottoposte a termine. Inoltre, ben potrebbe essere l'attribuzione dei beni ad uno o più beneficiari soggetta alla discrezionalità del *trustee*, sia nell'*an* che nel *quantum*. La naturale conseguenza di questa impostazione sarebbe un inevitabile incremento dei contenziosi. È quindi auspicabile, così come avvenuto peraltro in tema di applicazione dell'imposta sui conferimenti in *trust* utilizzati nell'ambito di quanto previsto dalla L. 22.6.2016 n. 112 "*Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare*"²⁷, che il legislatore intervenga sulla materia al fine di garantire quella certezza che ha fino ad oggi ha in parte limitato l'utilizzo di questo strumento.

25 Si pensi alle due ultime ordinanze—n. 734/2019 e n. 1131/2019—nelle quali la Corte di Cassazione ha espresso due orientamenti antitetici a distanza di pochi giorni l'uno dall'altro.

26 In particolare, si fa in tal senso riferimento alle sentenze n. 15468/2018 e n. 13626/2018 dove la Corte di Cassazione afferma il principio secondo cui è necessario che sia valutata nel merito l'effettiva volontà delle parti in causa al fine di determinare se queste ultime volessero, mediante l'istituzione del *trust*, effettuare un reale trasferimento dei beni ai beneficiari.

27 La c.d. legge sul "dopo di noi".